



# PROVINCIA di BENEVENTO

N. 11 Registro dei Decreti del - 5 GIU 2018

N. 1920 Registro Pubblicazione del - 5 GIU 2018

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0022511 D

Data: 05/06/2018

Ora: 13:08

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO che:

- il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - di seguito Regolamento -, entrerà in piena applicazione dalla data del 25 maggio 2018;
- il citato regolamento:
  - ✓ introduce, agli articoli 37-39, la figura del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) (di seguito RPD);
  - ✓ stabilisce in particolare, all'art. 37 comma 1 lett. a), l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni istituzionali;
  - ✓ prevede in particolare, all'art 39, i seguenti compiti in capo al RPD:
    - a) "informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati";
    - b) "sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo";
    - c) "fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35";
    - d) "cooperare con l'Autorità di controllo";
    - e) "fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione";

### CONSIDERATO che la Provincia di Benevento:

- rientrando nella fattispecie prevista dal sopra richiamato articolo 37, comma 1, lett. a) del Regolamento, è tenuta, quale Titolare del trattamento dei dati personali, alla designazione obbligatoria del RPD;
- deve provvedere quanto prima all'individuazione del soggetto cui affidare i suddetti compiti, al fine di adeguarsi entro il 25/05/2018 alle disposizioni del Regolamento effettuando scelte organizzative e tecnologiche sulla scorta delle indicazioni del RPD, atteso che il mancato adempimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 83 comma 4 del Regolamento;

Visti, in particolare, gli articoli 37, paragrafi 3, 5, 6 e 7, e 38, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del Regolamento, che definiscono le modalità di designazione del RPD e alcune indicazioni sulla sua posizione;



**RILEVATO** che l'art 38 del RGPD richiede che il RPD versi in una situazione di indipendenza (così come prescrive il terzo paragrafo, in base al quale "*Il RPD non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*");

**PRESO ATTO** che

- la Provincia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 23.05.2018 ad oggetto: "Regolamento provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione di Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale per la protezione dei dati", ha approvato il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che consta di n. 30 articoli;
- in particolare l'art. 24 del citato regolamento provinciale disciplina la designazione ed i compiti del responsabile della protezione dei dati della Provincia di Benevento;

**RITENUTO** necessario che la figura del responsabile della protezione dei dati risulti interna alla Provincia, date le dimensioni e l'inquadramento istituzionale di quest'ultima;

**CONSIDERATA** la struttura organizzativa della Provincia, nonché le competenze e le capacità professionali interne;

**INDIVIDUATA** nel dott. Gianpaolo Signoriello, funzionario di cat. D, la persona idonea, per competenze, conoscenze e qualità personali, a ricoprire il ruolo del Responsabile della protezione dati;

**CONSIDERATO** che la sua attuale collocazione è compatibile con le prescrizioni dell'art. 38 del Regolamento UE;

**ACQUISITO** il consenso del dott. Gianpaolo Signoriello;

#### **DECRETA**

1. **Di nominare** *Responsabile della protezione dei dati* per la Provincia di Benevento, il dott. Gianpaolo Signoriello, Funzionario di cat. D.
2. **Di assegnare** i seguenti compiti, come descritti dall'art. 24 del Regolamento provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione di Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale per la protezione dei dati", approvato con deliberazione di C.P. n. 9 del 23.05.2018:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o dello Stato relative alla protezione dei dati; in tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o ai Responsabili del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
  - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o dello Stato relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o dei responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; fanno parte di questi



- compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
- c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dai Responsabili del trattamento;
  - d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; il Titolare del trattamento, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;
  - e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione.
3. **Di riservarsi** di assegnare eventuali ulteriori compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 38 par. 6, che non diano adito a conflitto d'interessi.
4. **Di dare atto** che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, rendendoli accessibili da un apposito link, saranno comunicati al Garante della Privacy, nonché ai componenti degli organi di governo, a tutti i dirigenti/Responsabili di servizio e dipendenti provinciali, ai componenti degli organi di controllo interni.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'interessato.



Il Presidente  
(Dott. Claudio Ricci)



# PROVINCIA di BENEVENTO

Il presente **DECRETO PRESIDENZIALE** n. 11 del - 5 GIU 2018  
viene pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente il - 5 GIU 2018 con n. 1920  
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
FRANCESCO VIVOLO

Il Segretario Generale  
(Dott. Franco Nardone)

Si attesta che il presente **DECRETO** è rimasto affisso all'Albo On-Line

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Benevento, li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale